



**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**  
*SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO*



**ALLEGATO A)**

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DEL PRESTITO SULL'ONORE  
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA**

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2016



# AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO



INDICI E SOMMARIO .....	pag. 1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	pag. 2
ART. 2 – OBIETTIVI .....	pag. 2
ART. 3 – DESTINATARI.....	pag. 2
ART.4 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	pag. 3
ART.5 - MOTIVAZIONI PER L'ACCESSO AI PRESTITI.....	pag. 3
ART.6 – ISTRUTTORIA.....	pag. 4
ART. 7 - VERIFICA E CONCESSIONE DEL PRESTITO .....	pag. 4
ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PRESTITO .....	pag. 5
ART. 9 - MODALITÀ DI RIMBORSO .....	pag. 5
ART. 10 - GARANZIA .....	pag. 6
ART.11 – MANCATO PAGAMENTO FINO A DUE RATE .....	pag. 6
ART. 12 –INSOLVENZE E RECUPERO .....	pag. 6
ART. 13 – CONTROLLI .....	pag. 6



# AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO



### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi della L. 328/00, art.16, comma 4.
2. Stabilisce i termini per la concessione di un prestito agevolato a tasso zero, che permetta al singolo o alla famiglia in temporanea difficoltà economica di risolvere la situazione problematica senza caricarsi di ulteriori oneri finanziari.
3. Non è un intervento di tipo emergenziale e non è in alcun modo assimilabile ad un sussidio, ma si colloca fra le opportunità offerte ai cittadini di avere aiuto nella normale gestione del quotidiano in un'ottica non assistenzialistica .

### **ART. 2 – OBIETTIVI**

1. L'obiettivo del presente regolamento è l'attivazione dei Prestiti sull'onore tesa a:
  - a) offrire uno strumento innovativo di politica sociale, finalizzato a fornire un supporto economico ai nuclei monoparentali, a coppie giovani con figli, a gestanti in difficoltà, a famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, a famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale,, con una modalità che stimola nei destinatari le capacità di saper utilizzare le proprie risorse, di autostima, nonché di assumersi le proprie responsabilità;
  - b) promuovere un intervento forte, di supporto e di stimolo alle capacità di autogestione e all'autostima di persone che frequentemente hanno sviluppato nel rapporto con l'istituzione assistenziale atteggiamenti di passività e di delega alla soluzione dei propri problemi;
  - c) promuovere interventi preventivi nei riguardi di persone in condizioni di difficoltà, che non hanno però ancora fatto ricorso a prestazioni assistenziali di tipo riparativo;
  - d) attivare una opportunità che per le sue caratteristiche permetta di far fronte a problemi che ben difficilmente i beneficiari dei prestiti potrebbero risolvere altrimenti.

### **ART. 3 – DESTINATARI**

1. Il nucleo familiare è considerato il referente per eccellenza rispetto all'assegnazione del prestito al fine di sostenere le responsabilità familiari.
2. Il servizio è diretto a tutti i cittadini che presentano i requisiti richiesti ed hanno un tetto di reddito pro - capite anche medio basso tale da garantire la restituzione.
3. Nel citato quadro di riferimento legislativo si convengono le seguenti priorità di beneficiari:
  - a) famiglie monogenitoriali con figli minori;
  - b) famiglie con figli minori;
  - c) famiglie con figli frequentanti istituti superiori o università



# AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO



- d) giovani coppie con figli;
- e) adulti ed anziani in difficoltà temporanea;
- f) donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza;
- g) famiglie con un componente disabile;
- h) giovani adulti che escono da percorsi assistenziali e/o di istituzionalizzazione quali, a titolo esemplificativo, comunità, carcere, altri istituti di assistenza.

### **ART.4 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Per presentare richiesta di Prestito sull'onore, gli interessati devono presentare i seguenti documenti:
  - a) Documento attestante la residenza anagrafica nel Comune di San Giorgio di Mantova da almeno due anni ;
  - b) fotocopia documento d'identità;
  - c) buste paga;
  - d) dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta di prestazioni agevolate;
  - e) ricevute affitti/mutuo;
  - f) preventivi spesa;
  - g) altri documenti che si ritengono utili per l'esperimento della pratica.
2. Per poter accedere al Prestito sull'onore, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Residenza anagrafica legale nel Comune di San Giorgio di Mantova da almeno due anni;
  - b) ISEE del nucleo familiare del richiedente non inferiore a € 6.000,00
  - c) non avere avuto protesti, procedimenti per assegni a vuoto o altre gravi pendenze giudiziarie;
  - d) non avere in corso un prestito con lo stesso servizio.
3. Ai fini della concessione, sono ammessi:
  - a) la proprietà del solo alloggio occupato dal richiedente o altre proprietà dichiarate inagibili o inabitabili;
  - b) la valutazione di situazioni di particolare difficoltà, riconoscendo una priorità a:
    - nuclei monoparentali
    - nuclei familiari con presenza di handicap o anziani non autosufficienti
    - nuclei particolarmente numerosi (si considerano tali quelli con più di due figli minori)
  - c) situazioni particolari in carico ai servizi sociali inserite in un progetto di uscita dall'assistenzialismo che non abbiano i requisiti sopraesposti, solo se con garanzia di restituzione da parte del legale rappresentante o suo delegato dell'Ente proponente.

### **ART.5 - MOTIVAZIONI PER L'ACCESSO AI PRESTITI**

1. Il prestito può essere concesso per il superamento di un problema contingente inerente a :



# AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO



- a) alloggio (anticipo affitto/cauzione, acquisto arredi e utensili, spese varie inerenti all'abitazione);
- b) spese per utenze particolarmente onerose (importo minimo € 500,00);
- c) lavoro (spese di attivazione di attività lavorative autonome)
- d) formazione o qualificazione professionale (con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità o dopo una separazione/ divorzio);
- e) acquisto mezzi di trasporto propri in relazione soprattutto a spostamenti quotidiani di bambini piccoli o per il raggiungimento del posto di lavoro non servito da mezzi pubblici
- f) spese legali relative a separazione o divorzio;
- g) spese legate a problemi sanitari dei figli o dei genitori e non assicurate dal S.S.N.;
- h) spese legate alla nascita di un figlio ( arredo, attrezzature, ecc.);
- i) ogni altra situazione che, a giudizio della Commissione, possa essere determinante per il raggiungimento dell'autonomia con particolare riguardo all'esercizio dell'impegno genitoriale.

2. Il prestito non può essere concesso in tutti i casi in cui la somma richiesta può essere erogata da parte della Pubblica Amministrazione con altre forme di aiuto stabilite da leggi e regolamenti

### **ART.6 – ISTRUTTORIA**

1. Gli interessati presentano la domanda di concessione di prestito sull'onore all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di San Giorgio di Mantova corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati all'art. 4.

2. Gli uffici dell'Area Servizi alla Persona forniranno tutte le informazioni necessarie per accedere al prestito.

### **ART. 7 - VERIFICA E CONCESSIONE DEL PRESTITO**

1. Per la concessione del Prestito è istituita una apposita commissione così formata:

- Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
- Assistente Sociale
- Responsabile dell'Area Amministrativo-Affari Generali
- Impiegato Amministrativo con funzioni di verbalizzante

La Commissione esprime un parere motivato.

2. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti

3. Il Comune di San Giorgio di Mantova verificato il possesso dei requisiti, adotta apposito atto per la concessione del prestito che trasmette alla Banca unitamente alla domanda dell'interessato corredata della documentazione istruttoria.

4. La Commissione è convocata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona una volta al mese in presenza di domande, e potrà inoltre essere convocata in via straordinaria per casi urgenti.

Il responsabile dell'Area Servizi alla Persona comunica agli utenti l'esito della domanda con motivazione.



# AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO



Per ogni ulteriore informazione dovrà essere osservata la procedura di accesso agli atti con le procedure di cui al regolamento comunale.

5. Successivamente all'erogazione del contributo, il responsabile dell'Area Servizi alla Persona dovrà richiedere al beneficiario ogni documento comprovante l'utilizzo del prestito. Nel caso in cui non fosse presentata documentazione comprovante l'utilizzo dell'intera somma, il beneficiario dovrà restituire in unica soluzione la somma eccedente l'importo documentato

### **ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PRESTITO**

1. Il prestito è erogato da una Banca convenzionata con il Comune di San Giorgio di Mantova individuata con apposita procedura disposta dal Comune in base alla normativa vigente.
2. L'entità del prestito, concordato tra le parti contraenti, viene fissato nel limite minimo di € 300,00 e massimo di € 3.000,00 .
3. L'importo complessivo dei prestiti concedibili non potrà superare la somma destinata al Prestito sull'onore ed iscritta nell'apposito capitolo del bilancio di previsione del Comune di San Giorgio di Mantova.
4. La Banca, ricevuti dal Comune di San Giorgio di Mantova la domanda e l'atto relativo alla concessione, effettua l'istruttoria di sua competenza e, in caso positivo e a suo insindacabile giudizio, provvede alla erogazione del prestito al beneficiario dandone comunicazione scritta all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di San Giorgio di Mantova e trasmettendo allo stesso copia del contratto stipulato e del piano di ammortamento.

### **ART. 9 - MODALITÀ DI RIMBORSO**

1. Il finanziamento deve essere rimborsato entro un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi mediante rate mensili posticipate, con decorrenza dalla data della stipula.
2. Il rimborso è:
  - a) a carico del beneficiario per quanto riguarda la quota capitale;
  - b) a carico del Comune per la quota di interessi da corrispondere nei modi e nei termini fissati dalla convenzione che sarà stipulata con apposito istituto bancario.
3. Il beneficiario deve pagare le rate alle singole scadenze, senza necessità di preavviso, autorizzando l'addebito sul conto corrente di cui è titolare, presso la Banca;
4. Nel caso in cui non esistesse la titolarità di conto corrente verrà appositamente istituito un conto senza spese.
5. Per i pagamenti effettuati dal beneficiario oltre la scadenza verranno conteggiati gli interessi di mora determinati dalla normativa di legge.
6. La Banca può consentire l'estinzione anticipata del finanziamento, in tal caso il beneficiario è tenuto a rimborsare il residuo debito in linea capitale e la Banca dovrà rimborsare al Comune gli interessi corrispondenti al periodo di ammortamento non fruito.



# AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO



### **ART.10 - GARANZIA**

1. Il Comune di San Giorgio di Mantova assiste con propria garanzia l'intero importo dei prestiti sull'onore erogati e provvede alla copertura delle insolvenze maturate nei termini di cui ai successivi articoli.
2. Nell'ipotesi in cui il totale degli importi delle rate scadute e del residuo debito in conto capitale sui prestiti erogati considerati insoluti superasse la percentuale del 25% sui finanziamenti in essere saranno sospese ulteriori erogazioni e le parti si ritroveranno per ridefinire i termini dell'accordo.

### **ART. 11 - MANCATO PAGAMENTO FINO A DUE RATE**

Su apposita richiesta del beneficiario e in caso di gravi documentati motivi che inducano al mancato pagamento fino a 2 rate di restituzione del prestito, il Comune valuta la richiesta, ne definisce l'accettazione, e si fa carico degli ulteriori interessi per le protrazioni del rimborso ad un tasso che sarà definito in sede di procedura di cui al precedente art.8, comma 1.

### **ART. 12 - INSOLVENZE E RECUPERO**

In caso di mancato pagamento di n. 3 rate da parte del beneficiario del prestito sull'onore e dopo averlo sollecitato al rispetto degli impegni presi, la Banca ne informa il Comune che, preso atto della comunicazione, provvede a verificare i motivi dell'insolvenza e la condizione del beneficiario e adotta una delle seguenti procedure:

- a) se ritiene giustificato il ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso dei prestiti, il Comune chiede alla Banca di sospendere ogni azione, determinando il periodo entro il quale il beneficiario dovrà riprendere i pagamenti, in mancanza dei quali, si verificherà la risoluzione del prestito. Per questo periodo l'interesse verrà calcolato nei medesimi termini di concessione. Restano a carico del beneficiario del prestito gli interessi di mora che dovranno essere versati alla Banca al momento della ripresa dei pagamenti;
- b) nel caso di accertata gravità e assoluta impossibilità del beneficiario di provvedere alla restituzione del prestito, il Comune provvede al pagamento della quota capitale, delle eventuali spese ed accessori e degli interessi di mora entro 60 giorni successivi alla comunicazione della Banca;
- c) accertata la mancanza di volontà del beneficiario alla restituzione, pur in presenza di condizioni oggettive che la permetterebbero, il Comune provvede al pagamento secondo le modalità del precedente punto b) e attiva le procedure di recupero nei confronti del beneficiario stesso.

### **ART.13 CONTROLLI**

L'Amministrazione provvederà ad effettuare controlli anche a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora riscontrasse una non veridicità dei dati dichiarati potrà provvedere alla sospensione del beneficio. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo



# AREA SERVIZI ALLA PERSONA

*SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO*



previsto dal presente regolamento, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la denuncia all'autorità giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti